

12.4.2021

LE OPERAZIONI SUL CAPITALE NELLA DISCIPLINA EMERGENZIALE

La disciplina “transitoria” delle perdite

Notaio Cristiano Casalini

Art. 1, comma 266, L. 30 dicembre 2020 n. 178

L'art. 6 del d.l. 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020 n. 40, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - (Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale) -

- 1.** Per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.
- 2.** Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
- 3.** Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.
- 4.** Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.»

Perimetro e ragione giustificativa

- Società di capitali + coop.; NO società di persone (scioglimento per perdite non previsto come causa autonoma da art. 2272 c.c.)
- La vecchia disposizione (periodo 9 aprile 2020 - 31 dicembre 2020) riguardante *le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la data del 31 dicembre 2020 - Criterio patrimoniale -*
- *Analoga legislazione applicabile a fattispecie diverse: art. 182-sexies L. Fall. e art. 26 co. 1 D.L. 179/2012 per start-up innovative*
- La disposizione oggi vigente (*«per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020»*) - Criterio economico - ed il persistere della crisi pandemica: dato normativo già vecchio
- Accavallamento di disposizioni d'urgenza che sospendono le regole ordinarie col crescente rischio di «tossicità da sovradosaggio» degli interventi e/o dell'interazione di disposizioni; conseguenti dubbi interpretativi

-segue-

Precedente ed attuale versione art. 6

PERDITE DI CAPITALE

Perdite non assorbite da riserve di patrimonio netto

CRITERIO PATRIMONIALE

Tutte le perdite concorrono a determinare l'entità del patrimonio netto

PERDITE DI ESERCIZIO

Risultato economico negativo dell'esercizio, considerato anomalo causa Covid-19, al lordo di eventuali riserve

CRITERIO ECONOMICO

Le perdite «2020» non concorrono a determinare l'entità del patrimonio netto (a differenza di quelle emerse in esercizi diversi)

ESERCIZIO CHE COMPRENDE 31.12.2020
prescindendo dalla circostanza che lo stesso coincida o meno con l'anno solare così non penalizzando le società che chiudono gli esercizi in data diversa in relazione ad attività «stagionali»

Problema da risolvere

- «evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi da Covid-19 e verificatasi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, ponga gli amministratori di un numero elevatissimo di imprese nell'alternativa – palesemente abnorme – tra l'immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti, ed il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell'articolo 2486 del Codice civile» (Relazione illustrativa al decreto Liquidità DL n. 23/2020)
- Obiettivo perseguito: aiutare le società di capitali e i loro soci a mantenere invariata l'organizzazione e la posizione sul mercato - evitando operazioni (di ricapitalizzazione, riorganizzazione o mera riduzione del capitale) che potrebbero risultare onerose o pericolose - concedendo 5 esercizi sociali per rimediare alle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31.12.2020

Perdite incluse e perdite escluse dall'applicazione della normativa

Le perdite “emerse”: 2 le tesi più significative

Quelle ACCERTATE, REGISTRATE,
RILEVATE CONTABILMENTE

in un documento contabile ufficiale (bilancio di esercizio o situazione patrimoniale infra-annuale) riferito a esercizi o frazioni di esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020, a prescindere da quale sia l'esercizio in cui le perdite si siano prodotte

Quelle FORMATE, MATURATE,
GENERATESI

nell'arco temporale di un esercizio (365 giorni) che comprenda la data del 31 dicembre 2020 (in seguito “esercizio 2020”) a prescindere dalla data di formazione e approvazione del documento contabile che le rileva

Quale esegesi preferibile?

- Analisi letterale del dato normativo
- Analisi logica
- Analisi prudenziale
- Opinioni più significative finora espresse (vedi oltre) e anche quella (isolata) secondo cui 2^a e 3^a comma dell'art. 6 hanno valenza autonoma e generale (non si riferiscono alle perdite 2020 ma a quelle emerse negli esercizi in corso a partire dal 1° gennaio 2021) e 1^a comma dispone inapplicabilità a tempo indefinito
- ... ed il precedente giurisprudenziale Trib. Catania decr. 18.5.2020 (ma con riferimento alla precedente disciplina)

Il parere del MISE

prot. 26890 del 29.1.2021

- Il riferimento alle «perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020» anziché «alle fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data» sembra chiarire che oggetto della norma sono solo le perdite emerse nell'esercizio 2020 (o negli esercizi non solari ricomprendenti la data del 31 dicembre 2020)
- **Sembra da escludersi, pertanto, che la disposizione possa riguardare perdite relative ad esercizi antecedenti**, come inizialmente da alcuni ipotizzato, restando le stesse assoggettate, di conseguenza, al regime generale (anche in tema di scioglimento ex art. 2484, n. 4, c.c.).

Massima MI n. 196 (sostituisce n. 191) del 23.2.2021

1. Per “perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020”, ai sensi dell’art. 6, comma 1, d.l. 23/2020 (convertito con l. 40/2020), come modificato dall’art. 1, comma 266 della l. 178/2020, si devono intendere tutte le perdite risultanti dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale infra-annuale riferiti a esercizi o frazioni di esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020, **a prescindere da quale sia l’esercizio in cui le perdite si siano prodotte**. Pertanto, in relazione a tali perdite non si applicano, fino al quinto esercizio successivo, le disposizioni di cui agli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter c.c., né opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1, numero 4), e 2545-duodecies c.c.

-segue-

Interpretazione «autentica»

In attesa della motivazione (non ancora pubblicata) si ritiene che la Massima interpreti l'espressione (ambigua) «perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2020» in modo estensivo e quindi includa sia la produzione di perdite nuove sia la persistenza di perdite già prodottesi in precedenti esercizi ma che continuano ad emergere



tutte le perdite esistenti durante l'esercizio in corso al 31.12.2020, ancorché prodottesi prima e/o risultanti da bilanci redatti successivamente alla scadenza dell'esercizio in corso causano il medesimo problema e giustificano la sospensione delle norme sulla riduzione del capitale per 5 esercizi

Assonime circ. 3 del 25.2.2021

“Non può essere accolta la tesi per cui il regime speciale opera per le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 solo quando esse siano effetto diretto della crisi da COVID-19” (sia perché non sorretta dal dato letterale sia perché errata concettualmente) così già Cass. Rel. tematica n. 56 dell’8.7.2020 (conferma in Orientamento Triveneto T.A.11)

Non parimenti condivisibili altre due affermazioni secondo cui - in coerenza con le finalità del complesso dei provvedimenti emergenziali e in continuità con l’interpretazione data al previgente testo dell’art. 6 - :

- 1) “È possibile anche proporre una lettura dell’ambito di applicazione **più ampia rispetto al dato letterale** che comprenda le perdite emerse nei bilanci d’esercizio chiusi al 31 dicembre 2019 o nel corso dell’anno 2020 ma prima del 31 dicembre” (es. bilancio 1.7.2019/30.6.2020)
- 2) Deve intendersi assorbito dalla disciplina di posticipazione delle misure di riduzione e ricapitalizzazione **pure l’eventuale incremento delle perdite negli esercizi successivi al 2020 (dal 2021 al 2025)** (se ne riparlerà nel 2026 cioè nel quinto esercizio successivo a quello del 2020)

Documento CNDCEC e FNC 17.3.2021

- Lettura improntata a valutazioni obiettive e prudenti in conformità allo scopo istituzionale di tutela degli interessi degli iscritti
- “va posto nella dovuta evidenza che a livello contabile le perdite vengono registrate secondo un **criterio di competenza** e dunque vengono riferite nell’esercizio in cui si generano, seppure siano accertate dall’assemblea nell’esercizio successivo”
- **solo “in relazione alle perdite emerse nell’esercizio in corso al dicembre 2020** e distintamente indicate in nota integrativa, restano sterilizzati per i cinque esercizi successivi i poteri reattivi rispetto all’inerzia dell’assemblea riconosciuti ad amministratori e sindaci”

Perdite maturate ed emerse nell'esercizio 2019 e portate a nuovo

Preferibile: sono sterilizzate le perdite **emerse = maturate** nell' "esercizio 2020" come risultanti dal conto economico di tale esercizio (voce 21 schema conto economico art. 2425 c.c. / voce IX del patrimonio netto, Passivo dello stato patrimoniale)

Secondo la tesi più rigorosa (ma conforme a dato normativo) le perdite portate a nuovo – se confermate nel 2020 – devono essere coperte mediante corrispondente riduzione del capitale (mero ri-allineamento del capitale nominale a quello reale, non comportante scioglimento né obbligo di ricapitalizzazione)

➤ Ma se le perdite pregresse già superiori al terzo (ma tali da non ridurre il capitale al di sotto del minimo legale) siano incrementate nel 2020?

Perdite a nuovo ed eventi 2020

situazioni

Se la perdita è stata
annullata
da UTILI realizzati nel
2020
non si procede ad alcuna
operazione

Se la perdita non è
recuperata ma non si è
aggravata
(NULLA È MUTATO)
si procede alla
riduzione del capitale
per somma
corrispondente ex artt.
2446 e 2482-bis c.c.

Perdite per oltre 1/3 del capitale e perdite 2020

2 situazioni

Se perdite INCREMENTATE
SENZA però RIDURRE IL CAPITALE
SOTTO IL MINIMO LEGALE:
per la maggior perdita 2020 ci si
può avvalere del rinvio ex art. 6 (e
quindi la società dovrà limitarsi
alla eliminazione contabile
mediante corrispondente
riduzione del capitale delle sole
perdite 2019)

Se viene superato il limite di 1/3
per la prima volta nell'esercizio
2020 (sia per effetto di perdite
interamente emerse in detto
esercizio, sia per effetto di
perdite emerse in esercizi
precedenti che sommate a
quelle del 2020 determinano il
superamento di detto limite)
l'obbligo della riduzione è
differito al quinto esercizio
successivo

Perdite a nuovo + perdite 2020

Una volta imboccato il



tunnel

Se perdite oltre 1/3 del 2019 portate a nuovo siano incrementate nel 2020 e ciò abbia determinato la RIDUZIONE DEL CAPITALE

SOTTO IL MINIMO LEGALE:

sembra risultare percorribile la strada del rinvio ex art. 6 co. 3 della totalità della perdita (e ciò a prescindere dagli esercizi in cui si è formata)

Perdite esercizi 2021 o successivi

Preferibile ritenere che valgano le regole del sistema ordinario («codicistico»)

Valgono le regole ordinarie ma, durante i primi 5 esercizi, provocano obblighi di riduzione soltanto se in sé sufficienti ad incidere sul capitale per oltre 1/3, poiché nel periodo predetto le perdite «vecchie» non rilevano

continua Massima MI n. 196 e OBBLIGHI INFORMATIVI

2. Resta fermo l'obbligo di convocare senza indugio l'assemblea per gli opportuni provvedimenti, ai sensi dell'art. 2446, comma 1, e 2482-bis, commi 1, 2 e 3, c.c., sia nei casi in cui anche a seguito di tali perdite il patrimonio netto resti superiore al capitale minimo previsto dalla legge (fattispecie di cui agli artt. 2446 e 2482-bis c.c.), sia nei casi in cui, per effetto di perdite superiori a un terzo del capitale sociale, il patrimonio netto divenga inferiore al capitale minimo previsto dalla legge (fattispecie di cui agli artt. 2447 e 2482-ter c.c.).

Indicazioni operative per AMMINISTRATORI E SINDACI (stante anche la prossimità della chiusura dei bilanci esercizio 2020): art. 6 NON SOSPENDE art. 2446 co. 1 / 2482-bis co. 1, 2 e 3 c.c. e per tale motivo gli organi di amministrazione e di controllo RIMANGONO DESTINATARI DI SPECIFICI OBBLIGHI INFORMATIVI

Applicazione degli artt. 2446 (co. 1) e 2482-bis (co. 1, 2 e 3) c.c.

- Obbligo per gli amministratori (o, nelle spa con sistema duale, il consiglio di gestione) di redigere un documento contabile di rilevazione della perdita (bilancio di esercizio/bilancio straordinario) accompagnata da una relazione sulla situazione patrimoniale e dalle osservazioni del collegio sindacale o dell'organo di controllo eventualmente nominato
- Obbligo per gli amministratori di convocare **senza indugio** l'assemblea (funzione informativa) ***o.d.g.** "Provvedimenti di cui all'art. 2446/2482-bis c.c. come integrato dall'art. 6 DL 23/2020 conv. in L. 40/2020"
- Una perdita maturata alla data del 31 dicembre 2020 verrà formalmente rilevata con una situazione patrimoniale straordinaria entro i 30 giorni dal suo verificarsi (ex art. 2631 c.c.) o al più tardi con l'approvazione al 30 aprile 2021 del bilancio, quest'anno eccezionalmente (DL 183/2020 conv. L. 21/2021) **30 giugno 2021** (per prassi molto diffusa anche se non conforme al disposto di legge che richiede un intervento senza indugio)

continua:

- **Operatività di diritto del differimento al quinto esercizio successivo per le perdite emerse nel 2020 senza necessità di una espressa decisione dei soci in tal senso:** automatismo, quindi, se non sono stati adottati diversi provvedimenti (anche in conseguenza della diserzione dell'assemblea o di mancato raggiungimento *quorum* deliberativo)



- Disapplicazione temporanea del terzo comma dell'art. 2446 c.c. per il quale nelle SpA con azioni senza indicazione di valore nominale se lo statuto lo prevede (o con delibera adottata con i quorum dell'ass. straordinaria) sarebbe possibile prevedere che la riduzione nominale del capitale sia deliberata dal C.d.A.: viene quindi RIMESSA ALLA COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

Altri opportuni provvedimenti

- ✓ ripianamento delle perdite mediante apporto di nuove risorse
- ✓ riduzione facoltativa del capitale (v. scheda successiva)
- ✓ trasformazione
- ✓ scioglimento
- ✓ rinvio a nuovo della perdita 2020 (annuale e forse anche biennale, triennale, quadriennale)

Riduzione facoltativa per perdite

- È peraltro sempre consentito ai soci di non avvalersi di tale differimento, riducendo il capitale sociale anche prima dello spirare dell'ultimo termine concesso dalla legge (così anche MISE prot. 26890 cit. *«Lo spostamento del termine per il ripiano delle perdite in questione, infatti, alla data dell'assemblea che approva il bilancio dell'esercizio 2025 non sembra precludere la possibilità, per le società interessate, di procedere in via anticipata, rispetto a detta data, ad assumere le determinazioni previste dalla legge»*)
- *Quorum* normale, no unanimità
- Fino allo spirare del 5[^] esercizio successivo a quello del 2020 la RIDUZIONE DEL CAPITALE in conseguenza di perdite esercizio 2020 può essere anche PARZIALE (ossia volta a coprire solo una parte di dette perdite)
- Riduzione non soggetta agli artt. 2445 e 2482 c.c.

Differimento quinquennale

- Di *default* nel caso di mancata costituzione o mancata deliberazione dell'assemblea
- Precetto derogabile (e principio maggioritario)
- Decisione di rinvio modificabile negli anni successivi

La distinta indicazione delle perdite nella nota integrativa

La necessità della predisposizione della nota integrativa e l'indicazione necessaria atta a consentire il monitoraggio interno e pure l'informativa ai destinatari del bilancio

- ❖ opportuno anche indicare i tempi che si stimano necessari per rispettare gli obblighi di ripianamento delle perdite
- ❖ se ne può anche desumere che la facoltà di sterilizzazione può essere colta unicamente dalle imprese che prevedono nei prossimi anni di tornare in situazione di equilibrio economico (in caso di crisi crescente gli amministratori dovranno invece intraprendere le necessarie iniziative)
- Le microimprese e gli accorgimenti utili per supplire all'assenza della nota integrativa e della relazione sulla gestione al fine di rispettare l'incombente

Perdite rilevanti nelle ipotesi previste da artt. 2447 o 2482-ter c.c.

Perdite esercizio 2020 tali da eccedere - DA SOLE o SOMMATE A QUELLE EMERSE IN ESERCIZI PRECEDENTI - 1/3 CAPITALE RIDUCENDOLO AL DI SOTTO DEL MINIMO LEGALE

- Convocazione senza indugio dell'assemblea da parte degli amministratori con messa a disposizione di documenti contabili e relazioni + osservazioni (nelle srl in mancanza del Collegio Sindacale o Sindaco unico le predispone il soggetto incaricato della revisione legale, ove presente)
- Immediata riduzione del capitale (a ripianamento integrale delle perdite) e contemporaneo suo aumento ad importo non inferiore al minimo di legge
- In alternativa: rinvio quinquennale (alla chiusura dell'esercizio 2025) senza che operi la causa di scioglimento di cui all'art. 2484 co. 1 n. 4) e 2545-duodecies c.c.

Attenzione: Gli **Amministratori** hanno la responsabilità di valutare se la perdita ha natura contingente o strutturale e quindi è opportuno che l'informativa di bilancio riporti anche l'illustrazione dei provvedimenti ritenuti opportuni per il superamento della crisi e la salvaguardia della continuità **N.B.** dal 2021 assume ancor più ruolo centrale l'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile (attuale art. 2086 c.c.) e il **Collegio Sindacale** dovrà controllare la correttezza delle decisioni

L'informativa del bilancio 2020

1. Illustrazione della situazione che si è venuta a determinare a causa di perdite di esercizio tali da imporre i provvedimenti previsti dalla legge per perdite rilevanti
2. Cause della crisi
3. Strategia per il risanamento della gestione e la salvaguardia della continuità
4. Proposta di provvedimenti da assumere in sede assembleare in occasione della approvazione del bilancio

Ulteriori provvedimenti possibili

- Nessun obbligo di motivazione del rinvio ma una prudente valutazione (soprattutto in considerazione della deroga straordinaria al c.d. **PRINCIPIO di CONTINUITÀ AZIENDALE** ex art. 2423-bis c.c. (principi di redazione del bilancio) + art. 38-quater DL 34/2020)

Art. 2423-bis co. 1 n. 1) “La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività”
+ art. 2427 c.c. (contenuto della nota integrativa) co. 1 n. 1 la nota integrativa deve indicare “i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio...” = LA VALUTAZIONE PUO’ ESSERE EFFETTUATA SULLA BASE DELLE RISULTANZE DELL’ULTIMO BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO ENTRO IL 23 FEBBRAIO 2020 (vedi scheda successiva)

- ❑ Altri rimedi possibili seppur non contemplati:
 - trasformazione o scioglimento
 - Ulteriori provvedimenti (vedi oltre)

Principio di continuità aziendale e intervento legislativo

Art. 38-quater DL 34/2020 conv. L. 77/2020

2. Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente..

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito

(sul punto cfr. OIC Documento interpretativo n. 8 dell'11.3.2021)

Ulteriori provvedimenti

- Delibera di copertura “parziale” delle perdite mediante riduzione parziale del capitale

RINVIO a relazione Prof. Avv. Marco Speranzin per le ipotesi di aumento del capitale a pagamento senza preventiva riduzione (Massima MI n. 196 del 23.2.2021) ... con possibilità fino al 30.6.2021 di usufruire dei quorum agevolati disposti dall'art. 44 del DL n. 76/2020 (maggioranza del capitale rappresentato in assemblea a condizione che sia rappresentato almeno la metà del capitale sociale)? nel rispetto pure della Massima MI n. 122 del 18.10.2011)?

continua Massima MI n. 196

3. Sono pertanto legittime e possono essere iscritte nel registro delle imprese, sempre fino al quinto esercizio successivo indicato nella norma, le **deliberazioni di aumento di capitale a pagamento che non siano precedute dalla riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite risultanti dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale infra-annuale riferiti a esercizi o frazioni di esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020**, nella misura in cui tali perdite persistano, anche qualora ad esito dell'aumento di capitale il patrimonio netto della società continui ad essere inferiore ai due terzi del capitale sociale (artt. 2446 e 2482-bis c.c.) o inferiore al minimo legale (artt. 2447 e 2482-ter c.c.). Parimenti dicasi per le altre operazioni sul capitale o con effetti sul capitale sociale, che richiederebbero il rispetto delle predette disposizioni, ove applicabili.

Aumenti onerosi o gratuiti del capitale

- Rinvio a relazione Prof. Avv. Marco Speranzin
- Orientamento Triveneto T.A.10

Fusioni e Scissioni

- Il Legislatore nulla dice; per fusioni meno problemi, per scissioni problemi più rilevanti soprattutto se la beneficiaria è di nuova costituzione. Quale soluzione astrattamente proponibile?
- ✓ Non si possono fare operazioni straordinarie. Certamente non è questa la risposta esatta (v. infatti Assonime circ. 3 cit. che individua tra le misure adottabili dall'assemblea nella prima assemblea di accertamento della perdita e nel periodo di moratoria le operazioni di fusione o scissione «quando comportino un assorbimento delle perdite»)
- ✓ Si perde la sterilizzazione effettuata
- ✓ Si mantiene *tout-court* la sterilizzazione a prescindere da come si effettua l'operazione e dall'azienda o suo ramo che ha generato la perdita
- ✓ **Si individua una regola di buon senso e che impedisca usi distorti (posto che l'art. 6 del DL n. 23/2020 ha disposto la sospensione delle perdite emerse nell'esercizio ritenuto alterato dal Covid nel presupposto che la prosecuzione dell'azienda che le ha generate ne consentirà il ripianamento)**

scioglimento nel periodo di cristallizzazione delle perdite

- In merito cfr. ancora MISE prot. 26890 cit. *«Ove, pertanto, le società decidano (con delibera assembleare) di avvalersi della possibilità prevista dal comma 3 della norma in esame («può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2»), ad avviso della scrivente, non risulta comunque alle stesse impedita, anticipatamente rispetto a tale termine, l'adozione delle determinazioni previste dagli artt. 2447 e 2482-ter c.c., oppure, in alternativa alle stesse, la rilevazione dell'intervenuta causa di scioglimento ex art. 2484, n. 4, cod. civ.»* Dal confronto art. 2485 (accertamento di competenza amministratori) e art. 6 DL 23/2020 (competenza assembleare sulla decisione di rinvio che rende temporaneamente inoperativa la causa di scioglimento ex art. 2484 n. 4 c.c.) *«sembra doversene dedurre che l'eventuale accertamento anticipato della causa di scioglimento rispetto al termine indicato al comma 2 della norma in esame ad opera degli amministratori potrà avvenire solo previo consenso (implicito od esplicito) dell'assemblea stessa, da richiamarsi nell'atto di accertamento medesimo»*.
- Vedasi anche Orientamento Triveneto T.A.9


Altre norme di diritto societario collegate alle perdite ma **non incise**

- ❖ Permanenza divieto di distribuzione **utili** fino a che il capitale non sia stato reintegrato o ridotto in misura corrispondente (artt. 2433 co. 3 / 2478-bis co. 5 c.c.)
- ❖ Limite quantitativo all'emissione di **obbligazioni** ex art. 2412 c.c.  (2 x capitale sociale + riserve) – perdite 2020
- ❖ Integrazione della riserva legale (Srl e riserva da accumulo)
- ❖ Acquisto **azioni proprie** nei limiti del valore degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato (ma nel caso di perdite ex artt. 2446 e 2447 non ci dovrebbe essere margine di manovra in quanto le perdite 2020 intaccheranno il capitale solo dopo aver inciso le altre poste di netto mentre non avranno effetto sugli acquisti di azioni proprie già effettuati)
- Vedasi Orientamento Triveneto T.A.9

grazie dell'attenzione

c.casalini@veronanotai.it

www.veronanotai.it



CCI

CASALINI • CURZEL • IORINI

Notai Associati